

Sanzioni amministrative

L'Ufficio Polizia Municipale è preposto alla gestione dei verbali delle sanzioni amministrative relative a violazioni alle norme del Codice della Strada, alle altre norme di competenza comunale quali normativa sul commercio e pubblici esercizi, cessioni di fabbricato e denuncia infortuni, regolamenti comunali ed ordinanze. Allo stesso ufficio compete la gestione del servizio di sportello cassa pagamento sanzioni amministrative.

COME E DOVE PAGARE IL VERBALE PER LA VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Il Verbale di Contestazione riporta, l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Il versamento che deve essere fatto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto può avvenire:

- presso la cassa del comando P.M. nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
- oppure mediante il bollettino di conto corrente allegato al verbale al c/c n. 11368131 intestato a Comune di Cigliano – Servizio di Tesoreria, riportando nella causale il n. di Verbale e la targa dell'autovettura.

L'obbligato in solido

In materia di illeciti amministrativi vi sono soggetti che, pur non avendo partecipato alla commissione del fatto, sono ugualmente tenuti al pagamento della sanzione qualora l'autore materiale dell'infrazione non vi provveda. Tali soggetti, elencati dall'art. 6 legge 689/81 e dall'art. 196 del Codice della Strada, sono chiamati "obbligati in solido" (es. il proprietario o l'usufruttuario di un veicolo; il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione eccetera).

Pagamento a mezzo bollettino di conto corrente postale

I Verbali di Contestazione notificati per posta ai trasgressori o agli obbligati in solido, sono muniti di due bollettini di conto corrente: uno contrassegnato con il numero "1" ed uno contrassegnato con il numero "2".

- Il bollettino "1" deve essere utilizzato quando il postino consegna il verbale direttamente all'indirizzo del destinatario. Questo bollettino, infatti, è comprensivo delle spese di accertamento e di notifica.
- Il bollettino "2" dovrà essere utilizzato nel caso in cui, in seguito alla mancata consegna diretta del verbale presso l'abitazione (destinatario assente), l'incaricato delle Poste provveda ad inviare un'ulteriore raccomandata al fine di informare il trasgressore circa la giacenza dell'atto presso l'Ufficio Postale. Le spese di questa seconda raccomandata sono aggiunte alle precedenti ed inserite nella cifra prestampata del bollettino "2".

Ricorsi avverso Verbali per violazioni al Codice della Strada

Avverso questi verbali è ammesso:

1. **ricorso al Prefetto** nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso può essere presentato personalmente presso l'Ufficio di Polizia Municipale, o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno (come previsto dall'art. 203 del Codice della Strada). Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette un'ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria.

2. **opposizione al Giudice di Pace** nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'Ufficio del Giudice di Pace è situato in via De Amicis n. 5 a Santhià (VC).

Decurtazione punti

Con l'introduzione, ormai dal Giugno 2003, della Patente a punti nel nuovo Codice della Strada è previsto, oltre alla comminazione di sanzioni pecuniarie, anche la decurtazione di punti sulla patente del trasgressore.

Nei casi di contestazione immediata della violazione comportante decurtazione di punti-patente, l'identificazione del trasgressore è inequivocabile e il numero di punti relativi è indicato nel Verbale di contestazione.

Qualora, invece, una sanzione venga notificata tramite il servizio postale perché non è intervenuta la contestazione immediata, il destinatario/proprietario del veicolo troverà all'interno del Verbale un allegato utile per la comunicazione dei dati di chi effettivamente guidava il veicolo all'atto del compimento dell'infrazione.

Con le modifiche recenti apportate al Codice della Strada questa comunicazione dovrà essere fatta, al Comando di Polizia Municipale di Cigliano per le contravvenzioni da esso elevate, entro 60 gg. dalla notificazione del Verbale, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 126 bis 6° periodo (da € 250,00 a € 1000,00). Le Modalità per effettuare la comunicazione sono:

- mediante consegna del modulo direttamente presso il Comando P.M. Cigliano, Piazza Martiri della Libertà, 18 , nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- mediante spedizione con raccomandata A.R. indirizzata a Comando Polizia Municipale Cigliano Piazza Martiri della Libertà 18, 13043 CIGLIANO (VC)

Al modello suddetto dovrà essere allegata 1 copia fotostatica di entrambe i lati della Patente di guida con la dicitura "io sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (città) (prov.) il (data di nascita) e residente a (città) (prov.) in (Via, Corso Piazza... n. civ.) DICHIARO che la fotocopia del presente documento è conforme all'originale in mio possesso" firmata e datata dal titolare della stessa patente.

COME E DOVE PAGARE IL VERBALE PER ALTRE NORME DI COMPETENZA COMUNALE

Il Verbale di Contestazione riporta, l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Il versamento che deve essere fatto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto può avvenire:

- mediante versamento con bonifico bancario c/o UNICREDIT BANCA S.p.A. filiale di Cigliano, ABI 2008 CAB 44410 C/C n. 964188, riportando nella causale il n. di Verbale.
- oppure mediante il bollettino di conto corrente postale, normalmente allegato al verbale, al c/c n. 11368131 intestato a Comune di Cigliano – Servizio di Tesoreria, riportando nella causale il n. di Verbale.

Ricorsi avverso Verbali per violazioni ad altre leggi e regolamenti

Questi ricorsi devono essere proposti entro 30 giorni all'Autorità indicata di volta in volta sul verbale.